



## **Riunione ARAN 1 luglio 2014**

### **Accordo quadro per la costituzione delle RSU del personale delle aree dirigenziali**

La **CONFEDIR** ha impugnato innanzi al Tribunale di Roma, Giudice del lavoro ex art. 700 cpc il CCNQ siglato il 5 maggio u.s. ritenendolo illegittimo in quanto:

- all' **art. 2, comma 7**, consente l'utilizzo dei permessi cumulati in capo alle OO.SS. e non alle Confederazioni nelle aree II, III e IV;
- all' **art. 4, comma 7**, consente l'utilizzo dei permessi cumulati in capo alle OO.SS. e non alle Confederazioni nelle restanti aree;
- all' **art.9, comma 2 e seguenti**, nella parte in cui (a decorrere dall'1.7.2014) sospende l'utilizzo dei distacchi fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative se non verranno svolte le elezioni delle RSU.

Il **Giudice** ha respinto il ricorso ex art.700 cpc, compensando le spese di legge. All'udienza del 26 giugno u.s. si è discusso principalmente del primo motivo del ricorso (cioè quello che riguarda l'impossibilità di svolgere le elezioni delle RSU in tempi brevi e la conseguente illegittimità della sospensione delle prerogative sindacali/distacchi nelle more).

Ebbene nell'**ordinanza** non vi è alcun cenno al riguardo, preoccupandosi il Giudice, piuttosto, di sostenere che la materia della ripartizione dei permessi/distacchi è rimessa alla autonomia negoziale e, per ciò stesso, insindacabile. Ciò determina un'omissione di pronunzia, pertanto, la **CONFEDIR** proporrà reclamo avverso l'ordinanza.

**La convocazione per la giornata di oggi** avente ad oggetto le elezioni delle RSU, mi sembra confermi (*rectius* sancisca) l'impossibilità della clausola e la sua illegittimità.

**Il termine perentorio del 30 giugno 2014 non era congruo ed adeguato per la realizzazione delle RSU.** In quanto sono stati necessari per il comparto ben 14 mesi per l'organizzazione delle elezioni RSU, nonostante il comparto avesse concrete esperienze di gestione di precedenti elezioni,

e già stipulato un Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale.

Lo stesso **art. 9 del CCNQ al comma 1** afferma che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali deve essere disciplinata in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali.

La **CONFEDIR**, pur ritenendo che la costituzione di rappresentanze sindacali elette secondo regole trasparenti e concordate con il più vasto consenso costituisce una componente essenziale per lo sviluppo della partecipazione e della contrattazione, ha sempre sostenuto, in sede ARAN, che il modello delle rappresentanze sindacali unitarie non è idoneo per le aree dirigenziali, in quanto tale forma di rappresentanza non appare coerente con la natura delle funzioni svolte da tale categoria, dove sullo stesso tavolo di trattativa siedono dirigenti in rappresentanza della amministrazione che eleggono al tempo stesso i rappresentanti delle RSU. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali non può essere soggetto di relazioni sindacali. Tale confusione e commistione fra parte e controparte, aldilà di qualsiasi regola di democrazia diretta, potrebbe incidere negativamente sulle normali relazioni sindacali e persino sulle attività istituzionali delle amministrazioni.

**La difficoltà di costituire le RSU per la dirigenza** è dimostrato dal fatto che l'Aran ha avviato infruttuosamente le trattative per la definizione di un accordo quadro e relativo regolamento elettorale diverse volte negli ultimi 20 anni. **Il primo Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali risale al 14 giugno 1994**, le trattative si sono interrotte e poi riprese la prima volta nel **luglio del 1998** e poi a **novembre 2001**.

Le problematiche che caratterizzano la peculiare situazione nelle aree dirigenziali, circa la diversa articolazione e consistenza numerica del personale dirigenziale in ciascuna struttura aziendale sono questioni preliminari, che devono essere discusse prima dell'eventuale accordo quadro.

Sul piano concettuale, le **RSU hanno un ruolo nell'ambito aziendale e non in sede territoriale**. Bisogna prendere atto dell'impossibilità materiale di realizzare meccanismi elettorali nella maggior parte degli enti, considerato il numero limitato di dirigenti in servizio, soprattutto nelle scuole e nei comuni.

Il fatto che i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono allo stato attuale le Rappresentanze sindacali aziendali (**RSA**), e le concrete difficoltà sopra descritte, ostative, alla celebrazione in tempi brevi delle elezioni delle RSU nelle aree dirigenziali dimostrano l'illegittimità dell'art. 9 comma 5 del CCNQ.

Tanto premesso, ai sensi del DL 90/2014 art. 7, comma 3 che statuisce: *“con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali”* la **CONFEDIR** chiede

quale *conditio sine qua* di aprire un tavolo in merito all'**art. 9, comma 2 e seguenti**, nella parte in cui (a decorrere da oggi) sospende l'utilizzo dei distacchi fruiti sotto forma di cumulo dalle associazioni sindacali rappresentative se non verranno svolte le elezioni delle RSU.

Le Confederazioni dovrebbero, pertanto, poter utilizzare tali distacchi fino alla celebrazione delle elezioni delle RSU anche al fine di organizzare le stesse e portare avanti contestualmente l'attività sindacale ordinaria,, né va trascurato il fatto che lo stesso DL 90/2014 all'art. 7, comma 1 ha, altresì, ridotto i contingenti delle prerogative sindacali del 50% dal 1° settembre 2014.